



c.a. Direzione DAP LE
Direzione Servizi Territoriali LE

e p.c. Direzione Scientifica

Oggetto: CALIMERA BIO S.R.L. - Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 1013 del 10/06/2015 impianto di digestione anaerobica e di compostaggio aerobico di rifiuti urbani e speciali sito in Calimera alla Z.I. - Istanza di riesame AIA prot. 30873 del 05/08/2022, ai sensi dell'art. 29-octies c. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006. Rif. pratica CRA_AA_50/2024.

In riferimento alla pratica in oggetto e alla richiesta di supporto pervenuta da codesto Dipartimento, vista la documentazione disponibile agli atti, sono stati analizzati i seguenti elaborati:

- 1- R01 Documento di risposta alla richiesta di integrazioni (gennaio 2024);
- 2- R02 Relazione tecnica - rev.1 (febbraio 2024);
- 3- R04 Piano di monitoraggio e Controllo – rev.2 (febbraio 2024);
- 4- Programma di prevenzione e riduzione degli odori (acquisito con prot.23380 del 09/04/2024).

L'esame della documentazione è stata effettuata con particolare riferimento alle osservazioni evidenziate in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo, per la matrice emissioni in atmosfera e odori, fornite con parere di ARPA Puglia prot.78399 del 29/11/2023.

Di seguito, si riportano i puntuali riscontri alla documentazione integrativa fornita dal Gestore, con indicazione della numerazione indicata nel citato parere.

20. (punti 20.1, 20.2, 20.3) – il Gestore ha provveduto a modificare il par.6.1 relativo alle emissioni convogliate derivanti dalla torcia di emergenza (E2), in linea con quanto richiesto.

21. – il Gestore ha provveduto a integrare la tab.15 “Emissioni da biofiltro (E3)” con le indicazioni relative ai parametri oggetto di monitoraggio e relativi valori limite, metodi di misura e frequenza di monitoraggio.

22. – il Gestore ha provveduto a integrare la tab.16 relativa ai parametri di controllo dell'efficienza del biofiltro, così come richiesto.

23. (punti 23.1, 23.2, 23.3, 23.4) - il Gestore ha provveduto a integrare il par.6.2.1 con le prescrizioni richieste, relative alla sostituzione del letto biofiltrante.

24. – in merito alla procedura di campionamento da impiegare al punto di emissione E3 – biofiltro, si osserva che il Gestore non ha fornito gli elementi di dettaglio richiesti ma ha solo indicato genericamente l'impiego della norma di riferimento UNI EN 13725:2022. Si chiede che vengano descritte le modalità di campionamento che saranno adottate per la specifica sorgente, con particolare riguardo all'esecuzione della preliminare mappatura delle velocità di efflusso ai fini della valutazione di omogeneità (con indicazione della planimetria dei moduli filtranti e della relativa suddivisione in celle) e la definizione del numero di punti di prelievo che deve essere rappresentativo della superficie emissiva.

25. – in merito alla richiesta di indicare la strumentazione e la metodologia utilizzata per la misurazione dell'umidità superficiale del biofiltro, il Gestore ha precisato di non misurare tale parametro

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



bensì l’umidità dell’aria in ingresso al biofiltro, come indicato nel PMC. Sul punto specifico, quali ulteriori parametri di controllo del biofiltro, si chiede di implementare la misura del contenuto idrico nel letto filtrante e del pH nei pozzetti di raccolta del percolato dei biofiltri e di integrarli all’interno del documento “Manuale operativo – sistema di aspirazione e trattamento arie esauste”.

26. – In merito al par.6.3, ARPA Puglia aveva osservato alcune ambiguità nei contenuti delle tabb. 17 e 18. In particolare, la tab.17 riportava, per la sorgente biofiltro (E3), l’elenco dei parametri chimici dell’Allegato tecnico della L.R. 23/2015 e rimandava alla tab.18 per i punti di campionamento. Tali punti, però, si riferiscono a n.5 postazioni in aria ambiente, esterni all’impianto e, pertanto, non ascrivibili al punto di emissione E3. In aggiunta a quanto osservato, si sottolineava come la L.R.23/2015, ormai abrogata, non fosse applicabile al monitoraggio in aria ambiente e si riteneva opportuna, in luogo di quanto proposto, l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene al confine dello stabilimento, indicandone le caratteristiche.

Si rileva che la documentazione integrativa prodotta non è stata modificata nella parte relativa al par.6.3 del PMC. Si ribadiscono, quindi, sia le ambiguità già rilevate, sia la inidoneità della proposta di monitoraggio nei n.5 punti in aria ambiente in relazione alla validità della norma citata e alla sua applicabilità. Si chiede, quindi, di modificare quanto previsto al suddetto paragrafo.

In merito, invece, all’installazione di un sistema di monitoraggio odori in continuo, il Gestore ha trasmesso il documento “Programma di prevenzione e riduzione degli odori” contenente una proposta di sistema di monitoraggio in continuo. In particolare, il Gestore ha proposto un sistema integrato composto da N.1 IOMS dotato di 32 sensori per il monitoraggio di composti chimici e odorigeni e N.1 Odorprep per il campionamento remotizzato on-demand di campioni olfattometrici, comprensivo di una piattaforma WEB per acquisizione, gestione, elaborazione e visualizzazione dei dati acquisiti e trasmessi dai sistemi di misura in continuo. Il Gestore ha previsto di attivare il sistema di campionamento olfattometrico automatico in seguito al superamento di una soglia di allarme definita al termine di un periodo sperimentale di acquisizione dei dati del sistema IOMS, previa condivisione e approvazione da parte di ARPA Puglia.

Si prende atto della validità dell’approccio metodologico proposto, ritenuto idoneo allo scopo. Si ritiene, però, che il documento debba essere integrato con:

- un programma di manutenzione della strumentazione impiegata;
- la possibilità di attivazione del campionamento olfattometrico anche a seguito di segnalazioni di disturbo olfattivo da parte dei cittadini in ragione delle numerose segnalazioni di disturbo olfattivo pervenute ad ARPA Puglia dal territorio di Calimera. Si chiede che tale modalità di attivazione venga predisposta subito dopo l’acquisizione della strumentazione e non al termine dei dieci mesi definiti dal cronoprogramma.
- la possibilità di accesso in remoto ai dati di monitoraggio in continuo da parte di ARPA Puglia.

Si richiede, inoltre, che il Gestore fornisca agli Enti un aggiornamento periodico dello stato dei lavori, su base trimestrale.

54. – Il Gestore non ha fornito il documento relativo al “Piano di gestione degli odori”, in attuazione della BAT 12 (Decisione di esecuzione UE 2018/1147). Si precisa che il documento richiesto deve contenere tutti gli elementi di seguito riportati: un protocollo contenente azioni e scadenze; un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10; un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze; un programma di prevenzione e riduzione degli odori

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione. Si ribadisce, quindi, la necessità di redigere tale documento che raccolga, in forma integrata, tutte le indicazioni richieste dalla BAT 12.

Tanto si trasmette ai fini del riscontro di quanto richiesto.

IL DIRETTORE DEL CRA
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Ing. Vincenzo Campanaro

Il Dirigente Ambientale
Dott. Lorenzo Angiuli

Il Funzionario Tecnico
Dott.ssa M. Brattoli